

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA**

**Di apertura della liquidazione giudiziale
N. r.g. 70-1/2024**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto - presidente

Dott.ssa Roberta Brera - giudice

Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel.

letta l'istanza di liquidazione giudiziale in proprio proposta da EDILDERTONA SAS DI GUARNIERI P. & C.;

sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la parte ricorrente sede in Tortona, p.zza E. Mietta n. 4;

vista la documentazione allegata;

rilevato che il ricorso risulta correttamente notificato al socio illimitatamente responsabile;

ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la società debitrice debiti scaduti per l'importo di € 3.058.875,19 verso Agenzia delle Entrate e Riscossione;

osservato che:

- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;

- la ricorrente medesima ha apertamente dato atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;

- neppure dalla documentazione in atti emergono elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d (si consideri al riguardo l'importo dei soli debiti verso l'Erario, sopra riportato);

-quanto allo stato di insolvenza, lo stesso risulta provato:

i) dal riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio;

ii) dalla segnalazione della società ricorrente presso la centrale rischi della Banca d'Italia (come emerso dal DOC. 4 allegato al ricorso);

iii) dal mancato pagamento del debito nei confronti di INPS per € 42.315,19 (come è emerso da informative acquisite d'ufficio);

iv) dall'importo davvero abnorme del debito erariale, in un contesto in cui l'attività di impresa pare ormai cessata (la società non ha presentato dichiarazioni fiscali nell'ultimo decennio) e, quindi, sicuramente la società non è in grado di generare utili atti a ripagarlo;

Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;

DICHIARA

L'apertura della liquidazione giudiziale di EDILDERTONA SAS DI GUARNIERI P & C e del socio illimitatamente responsabile PATRIZIA GUARNIERI;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. MICHELE DELLI PAOLI

NOMINA

Curatore il dott. DANIELE LIPPI

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni;

STABILISCE

che il giorno **12.11.2024 ore 11.30** nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di **giorni trenta prima** della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 02.07.2024.

La Presidente
Antonella Dragotto

Il Giudice relatore
Michele Delli Paoli